

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12029 Anno 2016

Presidente: ARIENZO ROSA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 10/06/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 2836-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

FORTUNA ELISA;

**- intimata -**

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del 23/7/2014, depositata il 23/7/2014;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione *ex artt. 380 bis e 375 cod. proc. civ.*, ritualmente comunicata:

<<Con ricorso del 2/5/2012, Elisa Fortuna presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 *bis* cod. proc. civ., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il c.t.u. officiato accertava solo la sussistenza di una invalidità del 100% (non, dunque, una impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di attendere agli atti quotidiani della vita). Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell'art. 445 *bis*, co. 5, cod. proc., omologava l'accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell'I.N.P.S. le spese processuali nonché quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.*, l'I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

Elisa Fortuna è rimasta intimata.

Con il motivo di ricorso l'I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 cod. proc. civ. e art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 445 *bis*, co. 5, cod. proc. civ.; lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata al

difensore del ricorrente la somma di euro 650,00, oltre IVA e CAP come per legge 'che pone a carico dell'I.N.P.S.', non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia *in parte qua*), perché, là dove condanna l'I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell'ATP *ex art. 445 bis* cod. proc. civ. è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto a Elisa Fortuna il requisito sanitario da lei invocato.

Dunque, in sede di merito vi è stata un'evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 *bis* cod. proc. civ., di guisa che l'I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781, Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell'odierna intimata. La causa potrà

essere decisa nel merito *ex art. 384 cod. proc. civ.*, previa verifica dell'eventuale rituale assolvimento, da parte dell'originaria ricorrente, dell'onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.>>.

2 - Non sono state depositate memorie *ex art. 380 bis*, co. 2, cod. proc. civ..

3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

4 - In conclusione il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, *ex art. 384 cod. proc. civ.*, e, considerata l'inefficacia, ai fini dell'esenzione di cui all'art. art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, della dichiarazione sottoscritta in calce al ricorso di primo grado solo dal difensore e non anche dalla parte (poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito - cfr. *ex multis* Cass. 4 aprile 2012, n. 5363 -), condannando l'originaria ricorrente al



pagamento in favore dell'I.N.P.S. delle spese processuali dell'ATP, come quantificate dal Tribunale.


5 - Il comportamento processuale dell'intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell'I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all'errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell'orientamento di legittimità sul procedimento *ex art. 445 bis* cod. proc. civ., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali e, decidendo nel merito, condanna l'originaria ricorrente al pagamento in favore dell'I.N.P.S. delle spese processuali dell'ATP, come quantificate dal Tribunale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016

Il Presidente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale